

**STATUTO**  
dell'Associazione di Volontariato Culturale

**CITTAVIVA OdV**  
In Trieste

ADEGUATO AI SENSI DEL D.L N. 117/2017- CODICE DEL TERZO SETTORE

\*\*\*\*\*

**Articolo 1- COSTITUZIONE**

Viene costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione di Volontariato Culturale CITTAVIVA Odv"

**Articolo 2 - SEDE E DURATA**

L'Associazione ha sede in Trieste.

L'Associazione ha durata illimitata,

**Articolo 3 - OGGETTO E SCOPO**

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, aconfessionale e svolge lavori di volontariato in maniera gratuita e:

- a) persegue esclusivamente finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale in campo culturale;
- b) svolge soltanto le attività infra indicate e quelle ad esse direttamente connesse;
- c) lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ;
- d) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) impiega gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

2. L'Associazione svolge le seguenti attività:

- supporto alle istituzioni culturali cittadine (biblioteche, musei, scuole, ecc.) per un miglior servizio verso la cittadinanza;
- contributo alla tutela ed al risanamento dell'ambiente (parchi, giardini, monumenti, ecc.);
- attività riconducibili alle seguenti attività di interesse generale - di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del Lgs.117/17 del Codice del Terzo Settore - alle lettere:
  - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto

 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- l'Associazione può esercitare altre attività direttamente connesse ed accessorie a quelle sopra indicate o che siano di utilità alla cittadinanza, a norma dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Per tali fini l'Associazione può stipulare convenzioni con enti locali, istituzioni socio-culturali, comunità ed enti privati.

#### Articolo 4 - SOCI

1. All' Associazione possono iscriversi tutti i cittadini di ambo i sessi desiderosi di mettersi gratuitamente al servizio della città. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Gli aspiranti possono presentare domanda all'Organo di Amministrazione, subordinata alla presentazione da parte di altra persona conosciuta da associati e previo accertamento dei requisiti culturali e morali necessari. Il mancato accoglimento della domanda dovrà essere motivato dall'Organo di Amministrazione e comunicato agli interessati entro 60 (sessanta) giorni. Gli stessi possono entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

3. Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione.

4. Tutti i Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- c) morte;
- d) indegnità deliberata dall'Organo di Amministrazione.

#### Articolo 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. Tutti i Soci maggiori di età hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, ad essere eletti nelle cariche sociali e a recedere dall'appartenenza all'Associazione. Per i soci di minore età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

2. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote annuali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi, inoltrando domanda scritta all'Organo di Amministrazione, mediante presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

*Eg Aron*

## Articolo 6 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## Articolo 7 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) l'Organo di Amministrazione;

c) il Presidente;

## Articolo 8 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile ed ha le seguenti competenze inderogabili

- discutere ed approvare il bilancio di previsione ed il rendiconto

- nominare ogni tre anni e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117 /2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sull'esclusione degli associati

-approvare il programma di attività proposto dall'Organo di Amministrazione;

-deliberare con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.c.) e sullo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione:

6. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.

7. Ciascun socio non può essere comunque portatore di più di una delega.



8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 18 e 19.

9. Le votazioni saranno palesi con alzata di mano.

#### Articolo 9 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da cinque membri. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri, esso può cooptare altri membri, da confermare dall'Assemblea alla prima riunione successiva.

L'Organo di Amministrazione potrà nominare altri membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con il solo voto consultivo.

2.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'Ordine del Giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta od anche soltanto telefonica.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 (dodici) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. L'Organo di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci, purchè il numero dei presenti non sia inferiore a 3 (tre).

6. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;

b) nominare il Tesoriere ed il Segretario;

c) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

e) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;

f) accogliere le domande degli aspiranti Soci, previo accertamento dei requisiti, comunicarne l'ammissione ed annotarla nel libro degli associati;

g) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

7) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### Articolo 10 -PRESIDENTE

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 14 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 8, comma 3 e 9, comma 4.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione. Cura che tutti gli atti si svolgano nel rispetto delle normative vigenti in materia di volontariato.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza o impedimento le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

6. La firma del Vice Presidente fa prova verso i terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### Articolo 11-TESORIERE E SEGRETARIO

*Eg-*

*Avri*

1. Il Tesoriere tiene la contabilità ed ha la facoltà, con firma disgiunta dal Presidente, di:
  - riscuotere qualunque somma o credito in capitale ed accessori e darne quietanza;
  - aprire ed estinguere conti correnti bancari, emettere assegni, girarli e trasferirli;
  - effettuare depositi e prelievi presso qualunque Banca o Istituto di Credito;
  - ritirare titoli tanto al portatore che nominativi, dandone valido scarico;
  - esigere vaglia postali e telegrafici, ritirare lettere e pacchi raccomandati ed assicurati.
2. Il Segretario dell'Organo di Amministrazione provvede alla stesura dei verbali inerenti all'attività dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, nonché alla regolare tenuta e disbrigo degli atti sociali.
3. Le mansioni di Tesoriere e di Segretario possono essere svolte dalla stessa persona.

#### Articolo 12 -ORGANO DI CONTROLLO

- Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo; in caso di cooptazione, la nomina deve essere ratificata dall'Assemblea nella riunione successiva.

#### Articolo 15 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - a) quote annuali dei soci;
  - b) elargizioni di privati o di istituzioni pubbliche o private;
  - c) contributi di organismi internazionali;
  - d) donazioni e lasciti testamentari;
  - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - f) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
2. Il patrimonio della Associazione -comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate -è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dall'Organo di Amministrazione.

#### Articolo 16 - QUOTA SOCIALE

1. La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea Ordinaria su proposta dell'Organo di Amministrazione; essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.
2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### Articolo 17- BILANCIO

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura dell'Organo di Amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D.Lgs. 117/2017 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

#### Articolo 18 - SCIOGLIMENTO

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, da deliberarsi dall'Assemblea con il voto

*Eg Aran*

favorevole di almeno tre quarti degli Associati, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato che operano in identico od omologo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### Articolo 19 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate per la delibera dell'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque Soci.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

#### Articolo 20 -DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Trieste, 24 maggio 2022

*Mario V.*

*Elfdg Sacco*



PROBONIS 1 ALLICATO

Registrato a Trieste il 27/06/2022 al n° 2555  
Serie 3 - Liquidati € PROBONIS  
(Euro \_\_\_\_\_)  
Versati il \_\_\_\_\_

per LA DIREZIONE PROVINCIALE  
Gloria Prefe  
IL FUNZIONARIO  
Giuseppe LOVERDE

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.